

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI SINDACI

N. 30 DEL 16/12/2024

**OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME AL 31.12.2023**

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sedici** del mese di **Dicembre** alle ore **18.00**, nella sala don L. Canal via Giovanelli a Tesero, convocato dal **Presidente Fabio Vanzetta**, con la presenza di:

		Presente
Presidente	Fabio Vanzetta	SI
Sindaco di Capriana	Sandro Pedot	SI
Sindaco di Castello Molina di F.	Marco Larger	SI
Sindaco di Cavalese	Sergio Finato	SI
Sindaco di Panchià	Gianfranco Varesco	SI
Sindaco di Predazzo	Paolo Boninsegna	SI
Sindaco di Tesero	Elena Ceschini	NO
Sindaco di Valfioriana	Michele Tonini	SI
Sindaco di Ville di Fiemme	Paride Gianmoena	NO
Sindaco di Ziano di Fiemme	Maria Chiara Deflorian	SI

Presenti : 8 Assenti Giustificati : 0

Assiste alla riunione il Segretario Reggente della Comunità, dr. Luisa Degiampietro.
Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente Fabio Vanzetta invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO

Premesso che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 10.02.2005 n. 1 e dell'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016, n. 19 e ss. mm., gli enti locali della provincia di Trento sono tenuti ad effettuare, a cadenza triennale entro il 31 dicembre, una ricognizione ordinaria delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare eventualmente il programma di razionalizzazione.

Rilevato che tali disposizioni assolvono a quanto previsto, a livello nazionale, dall'art. 20 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, c.d. "T.U.S.P.", come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100, c.d. "Decreto correttivo", e trovano applicazione, come disposto dall'art. 7, comma 11, della L.P. 29.12.2016 n. 19 e ss.mm., *"a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31.12.2017"*.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010 n. 27, come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 29.12.2016 n. 19 : *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica),.... Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate."*.

Visto l'art. 4 del Dlgs 175/2016, *"Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche"*, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire o mantenere partecipazioni, anche in minoranza, esclusivamente in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed solamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

art. 4 co. 2

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

art. 4 co. 3, 4 e 7

- a) per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, alle condizioni indicate;
- b) le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- c) sono ammesse le partecipazioni nelle società per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis del D.L. 13.08.2011 n. 138 e ss. mm. anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità.

Considerato che le società *in house*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, comma 1, dello stesso D.Lgs., a condizione

che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Evidenziato come la Comunità territoriale della val di Fiemme abbia intrapreso negli scorsi anni un percorso finalizzato alla razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, attuato attraverso i seguenti provvedimenti:

- **piano operativo di razionalizzazione** adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione Assemblea Comunità n. 9, dd. 31 marzo 2015 ed i risultati dallo stesso ottenuti, approvati con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 10 dd. 24.03.2016;
- la **ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31 dicembre 2016, adottata con deliberazione consiliare n. 16 dd. 29.09.2017, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P..
- la **ricognizione ordinaria** di tutte le partecipazioni possedute dalla Comunità alla data del 31.12. di tutti gli anni successivi, da ultimo al 31 dicembre 2022, con delibera del consiglio dei sindaci n. 42 dd. 18.12.2023, atto ricognitivo che costituisce aggiornamento al piano succitato ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P..

Atteso che per gli Enti locali della Provincia di Trento alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 175/2016, tiene luogo la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, prevista dall'art. 18 co. 3 bis 1 della L.P. 1° febbraio 2005, nr. 1, ricognizione effettuata attraverso l'adozione di un provvedimento a cadenza triennale, eventualmente aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno. In tale sede gli enti sottopongono tutte le partecipazioni ricadenti nell'ambito oggettivo sopra descritto alla **verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 co. 3 bis 1 l.p. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l'art. 24 co. 3 l.p. n. 27/2010)**. Soltanto qualora l'Amministrazione detenga partecipazioni in società che integrino i presupposti individuati dalle disposizioni precitate, il provvedimento individuerà motivatamente un **programma di razionalizzazione societaria**, teso al superamento delle criticità rilevate.

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 l.p. n. 27/2010 cit. – devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro o in un'adeguata misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 160 di data 3 febbraio 2023 ad oggetto: *“Aggiornamento allegato C, denominato Ricognizione delle partecipazioni detenute dagli enti strumentali di cui all’articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006”* e la delibera della Giunta provinciale n. 2019 di data 23 ottobre 2023 ad oggetto: *“Approvazione del Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali 2023-2025, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, nr. 1”*, che prevedono la razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute dalla società Trentino Trasporti spa (società Riva del Garda - Fierecongressi Spa, CAF Interregionale dipendenti Srl, Car Sharing Trentino Soc.Coop., A.P.T. Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi S.c.a.r.l..)

Dato atto che:

- nel corso del 2023 la partecipata Trentino Digitale spa ha effettuato un aumento di capitale sociale mediante un sovrapprezzo azioni proporzionalmente al numero delle azioni possedute da ogni Socio. Pertanto, ancorché il numero ed il valore delle azioni possedute dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme sia rimasto invariato, la percentuale di partecipazione societaria dell'Ente si riduce passando dal 0,2139% al 0,1722%;
- nel mese di dicembre 2023 si è tenuta la fusione fra la Cassa rurale di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra s.c. con la Cassa rurale Novella e Alta Anaunia. Nasce così, dal 01.01.2024, un nuovo soggetto nell'ambito del credito cooperativo regionale, che prende il nome di Banca per il Trentino Alto Adige s.c..

Visto l'esito della ricognizione effettuata – anno 2023 - , come risulta nelle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta al 31.12.2023 e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Vista la comunicazione del Consorzio dei comuni, in atti n. 10119/prot. dd. 09.12.2024, secondo cui la relazione sull'andamento dei servizi pubblici, prevista dal Dlgs 201/2022, sarà redatta dagli enti trentini entro il 31.12.2025, come previsto dall'art. 4 comma bis della L.P. 27/2010 – in corso di adozione.

Verificato come l'esame ricognitivo delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31.12.2023 è stato istruito a cura del Segretario dell'ente, secondo quanto indicato nella relazione tecnica che viene allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, di conseguenza, di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute dalla Comunità territoriale della Val di Fiemme alla data del 31.12.2023 quale risultante dall'allegata relazione tecnica predisposta dalle competenti strutture amministrative dell'ente.

Visto il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 dd. 13.12.2024 agli atti sub nr. Prot. 10335 dd. 16.12.2024.

Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini, in atti n. 9332/prot. dd.15.11.2024 e n. 10119/prot. dd. 09.12.2024 sull'argomento in oggetto.

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 03.05.2018, n.2, applicabile alle Comunità per quanto non espressamente stabilito dalla L.P. 3/2006.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Con 8 voti favorevoli, espressi dai 8 consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi della normativa vigente in materia, **la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31 dicembre 2023** possedute dalla Comunità territoriale della val di Fiemme, redatto ai sensi dell'art.18 c. 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n.1 e ss.mm., e art. 24 c. 4

della L.P. n. 27 dicembre 2010, n. 27 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 e s.m., come da documento allegato sub A) alla presente deliberazione, comprendente la Relazione tecnica, il Programma 2024-2026 delle partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente e le Schede di rilevazione revisione periodica;

2. di dare atto dell'avvenuta verifica di insussistenza degli indici individuati dall'art. 18 co. 3 bis 1 L.P. n. 1/2005 (da leggersi in uno con l'art. 24 co. 3 l.p. n. 27/2010), con riguardo alle partecipazioni societarie detenute in via diretta dall'ente per cui non è necessario adottare il programma di razionalizzazione previsto dall'articolo stesso;
3. di prendere atto delle decisioni adottate dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. n. 160/2023 e 2019/2023, con riferimento alle partecipazioni indirette delle società di sistema provinciale;
4. di dare atto che il presente atto ricognitivo costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e ss.mm., aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato con deliberazione Assemblea Comunità n. 9, dd. 31 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L. 23.12. 2014 n. 190 e successive ricognizioni ordinarie adottate anno dopo anno, da ultimo con decreto del commissario nr. 142/2021;
5. di incaricare il Segretario generale della Comunità e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento:
 - inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014", fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);
 - trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l'esito della ricognizione alla Struttura di monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro;
 - trasmettendo copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale "ConTe";
 - dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità;
 - pubblicando il presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm..



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **30**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segreteria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DALLA COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA VAL DI Fiemme AL 31.12.2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/12/2024

Il Responsabile di Settore
dr. Luisa Degiampietro

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24,11,1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE
FABIO VANZETTA

IL SEGRETARIO REGGENTE DELLA
COMUNITÀ
DR. LUISA DEGIAMPIETRO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Territoriale della Val di Fiemme. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Vanzetta Fabio in data 17/12/2024
Degiampietro Luisa in data 17/12/2024